

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n° 12 del 9 febbraio 2016

Determina n°

___/2016

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversie lavoratori Luccarelli Ciro, Incardona Sebastiano, Santoro Donato e Mustafà Vito c/o AMAT S.p.A. (nullità contratto di formazione e lavoro e riconoscimento agente unico): determinazioni

Ufficio proponente: AREA PERSONALE E RETRIBUZIONI

ALLEGATO 1 - mail del 16/01/2016 dello studio Barberio;

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Con ricorsi ex art. 414 c.p.c., tutti notificati nel corso del 2009, gli agenti **LUCCARELLI Ciro** (C.F. LCCCRI69B08D171E, nato a Crispiano l'8.02.1969, all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo di Operatore di esercizio), **INCARDONA Sebastiano** (C.F. NCRSST73E21L049R, nato a Taranto il 21.05.1973, all'atto della proposizione del ricorso in possesso del profilo di Operatore di esercizio), **SANTORO Donato** (C.F. SNTDNT69C05H882G, nato a San Giorgio Jonico il 5.03.1969, Operatore di esercizio), **MUSTAFA' Vito** (C.F. MSTVT74R10L049R, nato a Taranto il 10/10/1974, Operatore di esercizio), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Everardo Zilio, hanno adito il Giudice del Lavoro per far accertare e dichiarare la nullità del proprio contratto di formazione e lavoro, stipulato nel corso del 2000, e, per l'effetto, condannare l'AMAT al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione della loro anzianità di servizio e contributiva presso gli enti previdenziali ed assicurativi. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il riconoscimento dell'agente unico, anche dopo l'applicazione del CCNL del 2000, in quanto trattamento retributivo di miglior favore, e, quindi, per l'effetto, la condanna dell'AMAT al pagamento della relativa indennità economica, dalla data di assunzione fino all'attualità, oltre i crediti accessori dovuti per legge;
- l'AMAT, costituitasi in giudizio per il tramite del legale officiato, Avvocato Roberto Barberio, ha chiesto il rigetto delle domande, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenza n. 3580 del 3 maggio 2014, il Tribunale di Taranto, previa riunione dei giudizi, ha rigettato i ricorsi promossi dai dipendenti in questione, con compensazione delle spese di lite;
- con ricorso del 24.10.2012 i sigg.ri Luccarelli, Incardona, Santoro e Mustafà hanno proposto appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto (RG 700/2012) per chiedere la riforma della sentenza impugnata.
- l'Amat S.p.A., con comparsa di costituzione depositata il 22.04.2015, ha chiesto il rigetto del gravame.
- i ricorrenti (due dei quali, a seguito di partecipazione a selezione interna, hanno acquisito il nuovo profilo professionale di Addetto all'Esercizio, e più precisamente i dipendenti Incardona Sebastiano e Luccarelli Ciro) hanno manifestato, per le vie brevi, il proprio intendimento di definire la questione in via bonaria, con rinuncia alla proposizione dell'appello ed alle domande azionate in primo grado, previo riconoscimento di un con-

tributo forfetario per spese legali ed, all'uopo, sono intercorsi;

- con propria mail del 16 gennaio 2016 (**Ail. 1**), il legale aziendale ha inviato in azienda il testo predisposto ai fini conciliativi, in quanto la prossima udienza del giudizio di appello è fissata per il 23.03.2016.

TANTO PREMESSO:

- Sentito in merito il legale aziendale incaricato, tenuto conto che controversie di analogo contenuto sono state già definite con analoghe modalità (vedi determina A.D. n° 42 del 19/06/2015), atteso, altresì, che, a seguito dell'avanzamento di carriera, due dei quattro ricorrenti sono soggetti ad un maggior vincolo fiduciario con l'Azienda; al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in fase di gravame e la connessa alea del giudizio, si propone di raggiungere con gli stessi ad una intesa che, senza il riconoscimento delle avverse pretese, eviti la prosecuzione del giudizio in appello ed ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia degli stessi a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile la fronte del rapporto controverso, dietro riconoscimento di un pagamento di complessive € 2.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a., a titolo di contributo per spese legali, come previsto nell'ipotesi di transazione predisposta dal legale aziendale (vedi, all'uopo, la mail del 16/01/2016, sopra citata)

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

- a. di prendere atto di quanto in premessa ed autorizzare la definizione transattiva delle controversie in oggetto con i dipendenti **LUCCARELLI** **Ciro**, **INCARDONA** **Sebastiano**, **SANTORO** **Donato**, **MUSTAFA'** **Vito**, alle condizioni tutte contenute nelle allegate proposte transattive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di autorizzare, a seguito della avvenuta sottoscrizione delle transazioni, il pagamento, a favore dell'Avvocato Everardo Zilio, della somma di € 2.000,00, oltre IVA e Cap e detrazione per r.a. a titolo di contributo per spese legali;
- c. di dare mandato alla Direzione aziendale di procedere a tutti gli adempimenti successivi.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Francesco Walter Poggi)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Al 1

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: sabato 16 gennaio 2016 17:37
A: Maria Fabiola Menenti; tursi
Oggetto: AMAT / LUCCARELLI C., INCARDONA S., SANTORO D, MUSTAFA' V. - Corte di Appello
Allegati: INCARDONA S., LUCCARELLI C., SANTORO D., MUSTAFA' V. (bozza conciliazione).docx

Faccio seguito ai precedenti contatti sull'ipotesi di definizione transattiva della posizione in oggetto.

All'udienza del 13.01.2016 la causa è stata rinviata al 23 marzo 2016.

Allego il testo predisposto ai fini conciliativi, con preghiera di sottoporlo al Presidente.

Con i più cordiali saluti

Marco

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 833

del 18 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
IA	Direttore Amministrativo	☐
IT	Direttore Tecnico	☐
IAF	Appalti / Contratti	☐
ICM	Commerciale / Marketing	☐
ICB	Contabilità Bilancio	☐
IES	Esercizio / Sosta	☐
ISI	Informatica / Statistica	☐
MIT	Manutenzione / Tecnica	☐
IRU	Risorse Umane	☒
IAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
IAG	Ufficio Ragioneria	☐
ITQ	Staff Qualità	☐

ATTO DI TRANSAZIONE

I sigg.ri **LUCCARELLI** **Ciro** (C.F. LCCCRI69B08D171E, nato a Crispiano l'8.02.1969), **INCARDONA** **Sebastiano** (C.F. NCRSST73E21L049R, nato a Taranto il 21.05.1973), **SANTORO** **Donato** (C.F. SNTDNT69C05H882G, nato a San Giorgio Jonico il 5.03.1969), **MUSTAFA'** **Vito** (C.F. MSTVTI74R10L049F, nato a Taranto il 10.10.1974),

- tutti assistiti dall'avv. Everardo Zilio (C.F. ZLIVRD71S01L049W), con studio in Taranto alla Via Minniti n. 64 (fax 099.7329959 - pec: avv.everardozilio@pec.it);

dipendenti

E

L'AMAT SPA (P.I. 00146330733), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Francesco Walter Poggi,

- assistita dagli avv.ti Roberto Barberio (C.F. BRBRRT43H20C211X), Luca Barberio (C.F. BRBLCU74M26L049Q) e Marco Barberio (C.F. BRBMRC77L07L049R), con studio in Taranto al Corso Italia n. 254.

azienda

Premesso che

a) Con n. 4 ricorsi ex art. 414 cpc del giugno 2009 (RG NN. 10394/2009; 10395/2009; 10431/2009; 10432/2009) ritualmente notificati, i predetti dipendenti Amat spa con qualifica di operatori di esercizio, hanno adito il G.L. del Tribunale di Taranto per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra [...] e l'AMAT spa, dal [...]; per l'effetto:*
2) *dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato [...];*
3) *e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.*

4) *Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e, senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto:*

5) *integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997;*

6) *in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico;*

7) *dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto:*

8) *condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;*

9) *conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario.*

10) *Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi.*

Spese e competenze di lite come per legge.

b) L'Amat spa, costituitasi negli autonomi giudizi con n. 4 comparse depositate il 18.12.2009 ha contestato le avverse ragioni, chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

c) Previa riunione dei n. 4 giudizi, con sentenza n. 3580 depositata il 3.05.2014, il Tribunale di Taranto ha rigettato i ricorsi proposti dai dipendenti con compensazione delle spese di lite.

d) I sigg.ri Luccarelli, Incardona, Santoro e Mustafà, con ricorso del 24.10.2012, hanno proposto appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto (RG 700/2012 - con prima udienza fissata al 13.05.2015) per chiedere la riforma della sentenza impugnata.

e) L'Amat spa, con comparsa di costituzione depositata il 22.04.2015 ha chiesto il rigetto del gravame.

f) La prossima udienza del giudizio di appello è fissata al 23.03.2016.

*

Le parti in epigrafe, ricorrendo sopravvenuti presupposti per evitare il protrarsi del contenzioso in sede di gravame, si propongono di raggiungere un'intesa che, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, ponga fine al giudizio di appello ed eviti ogni altra ipotesi di ulteriore contenzioso, con la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa esigibile a fronte del rapporto controverso.

In particolare, i dipendenti dichiarano la propria incondizionata disponibilità a rinunciare a quanto innanzi dietro il pagamento dell'importo di € 2.000,00 oltre cap ed iva e detrazione per r.a. per contributo spese legali dagli stessi dovute all'avv. Everardo Zilio.

L'Amat spa, dal suo canto, è propensa ad aderire a tale ipotesi conciliativa tenuto conto che:

* la rinuncia all'impugnazione dei dipendenti la esenterebbe da qualsiasi alea connessa al contenzioso;

* il corrispettivo eventualmente maturabile a beneficio del proprio difensore - in caso di prolungamento, a qualunque titolo, del contenzioso - risulterebbe inevitabilmente più oneroso rispetto all'ammontare richiesto, in via transattiva, per scongiurarlo ed al rischio di ulteriore compensazione, anche in caso di esito vittorioso, delle spese di giudizio.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa ha valore di patto;
2. i sigg.ri Luccarelli, Incardona, Santoro e Mustafà dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano agli atti ed all'azione del giudizio di appello indicato sub D della Premessa; al contempo chiedono che l'Amat corrisponda l'importo di € 2.000,00 oltre cap ed iva e detratta la ritenuta di acconto, in diretto favore dell'avv. Everardo Zilio (IBAN IT05R0538515802000000124950), entro 30 gg. dall'invio della fattura del professionista nei confronti dell'Amat spa;
3. l'Amat spa accetta la rinuncia dei dipendenti e, per converso, si impegna a corrispondere l'importo indicato sub 2, nei termini e con le modalità infra precisate, in favore dell'avv. Everardo Zilio.
4. Con la sottoscrizione del presente atto, ed a seguito del pagamento dell'importo suindicato, le parti dichiarano sin d'ora di dare definitiva e transattiva soluzione alle contrapposizioni da cui è scaturito il contenzioso in premessa (con conseguente abbandono del giudizio di appello), senza aver null'altro a pretendere, a qualsiasi altro titolo e/o ragione, a fronte delle ragioni del contendere confluite in sede giudiziaria e definite con il presente atto.
5. I rispettivi legali sottoscrivono l'atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà professionale.

Taranto, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. Ciro Luccarelli

AMAT SPA

Il Presidente

Sig. Sebastiano Incardona

Dott. Francesco Walter Poggi

Sig. Donato Santoro

Avv. Roberto Barberio

Sig. Vito Mustafà

Avv. Luca Barberio

Avv. Everardo Zilio

Avv. Marco Barberio